



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 405 DEL 30/05/2018

MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” -
REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED
EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE (CUP: G64H16000720007) -
AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE EX DLGS N. 81/2008

CENTRO DI RESPONSABILITA'
UFFICIO PROGETTI SPECIALI

SERVIZIO
UFFICIO PROGETTI SPECIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Rossini Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ad un intervento di **“MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI – “STADIO CALBI” - REALIZZAZIONE CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE ED EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE”**, per un importo lordo complessivo di € 1.051.135,14, già impegnato sul capitolo 9338002 del bilancio pluriennale 2017/2019 – annualità 2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. MUTUO - E. 1150)” Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.016 , e reimputato sul Fondo Pluriennale Vincolato anno 2018, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità;

- che con successiva propria Determinazione n. 147 del 07/03/2018 (DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DLGS. N. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2 DLGS. 50/2016 E S.M.) , pure in atti, veniva indetta apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure) e dell'art. 60 (procedura aperta) del

D.Lgs. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo lordo di **€ 917.243,00** (€ 902.243,00 a base di gara + € 15.000,00 per oneri sulla sicurezza) ;

DATO ATTO che la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi, per l'anzidetto importo, è già stata attivata dalla "Centrale Unica di Committenza – C.U.C." ex art. 37 del citato D.Lgs. 50/2016, ed è tutt'ora in corso;

CONSIDERATO che nella fase attuale, si rende necessario provvedere all'affidamento di un incarico professionale ad un professionista esterno con il compito di "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" ex D.lgs. 81/2008, dando atto a tal proposito, che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione, accertata e certificata dal sottoscritto responsabile del procedimento;

VERIFICATO che la Consip S.p.A./M.E.P.A., società concessionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e ss. mm. e ii.;

TENUTO CONTO che l'art. 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, prevede che: gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabile a supporto dell'attività del responsabile del procedimento, di importo pari o inferiore alla soglia di Euro 40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. a), del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017. **“Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”**: **“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”**;

VERIFICATO, quindi, che in esito alle risultanze determinate da apposita indagine di mercato, si ritiene di affidare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, l'incarico professionale di cui trattasi al **Geom. Giovanni Avanzolini con Studio Tecnico in Via Colombo 19/c – San Giovanni in Marignano (Rn) iscritto all'Albo dei Geometri di Rimini al n. 1022, C.F. VNZGNN68E01H294R – P.I. 02180420404**, per l'importo di **€ 3.000,00** oltre al contributo Cassa Previdenza 5% e all'I.V.A. 22%, quindi **per un totale lordo complessivo, di € 3.843,00** come risulta da apposito preventivo depositato agli atti – **CIG: Z6B23A0C65**;

CONSIDERATO che la CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI ha attestato la regolarità contributiva del suddetto professionista;

VERIFICATO altresì che il suddetto professionista risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;

VISTO quindi lo schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente provvedimento che andrà a regolamentare l'incarico di cui trattasi;

CONSIDERATO inoltre che il sopraindicato professionista, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge e che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

DATO ATTO che l'incarico professionale di cui trattasi non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. f) del "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento non sarà soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, non prevedendo una spesa per compensi superiore ad € 5.000,00;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. n. 50/2016** e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. **D.Lgs. n. 50/2016** e s.m. e i.;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TANTO premesso,

D E T E R M I N A

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)- **di affidare**, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, per i motivi esposti in premessa, **al al Geom. Giovanni Avanzolini con Studio Tecnico in Via Colombo 19/c – San Giovanni in Marignano (Rn) iscritto all'Albo dei Geometri di Rimini al n. 1022, C.F. VNZGNN68E01H294R – P.I. 02180420404**, l'incarico di "**Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**" ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm. **relativamente ai “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI: REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE “STADIO CALBI”** citati in premessa - (CUP G64H16000720007);

3)- di dare atto che **tale incarico viene conferito alle condizioni tutte contenute nello schema di convenzione depositato quale parte integrante del presente provvedimento, riconoscendo al predetto professionista un compenso lordo complessivo di € 3.843,00 oneri fiscali e contributi diversi compresi - CIG: Z6B23A0C65;**

4)- **di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il sopraindicato professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che da parte del medesimo, ai sensi del comma 7 di detto articolo, è stata presentata la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)- di dare altresì atto, come esposto in premessa, che detto incarico non rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 46, 3° comma della L. n. 133/2008, in quanto è escluso ai sensi dell'art. 46, V° comma, lett. f) del “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi” mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16.03.2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna, il presente provvedimento non sarà soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, non prevedendo una spesa per compensi superiore ad € 5.000,00;

6)- di precisare che si provvederà ad iscrivere il suddetto professionista nell'elenco dei collaboratori come disposto dall'art.15 del medesimo D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;

7)- di dare attuazione agli obblighi di trasparenza e pubblicità introdotti dall'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Amministrazione nonché nell'Albo Pretorio del Comune di Cattolica;

8)- di dare atto inoltre, che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di tale funzione;

9)- di assumere, quindi, l'anzidetta spesa lorda di € 3.843,00 a carico del Capitolo 9338002 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IVA - FIN. MUTUO - E. 1150)” (imp. 493) del bilancio di previsione 2018 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.09.016;

10)- di individuare nella persona del Dott. Baldino Gaddi, Dirigente Ufficio Progetti Speciali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

11)- di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Progetti Speciali

Direzione Amministrativa Lavori Pubblici In Staff

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 30/05/2018

Firmato
Gaddi Baldino / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net

UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

Rep. N. 223

del 14/05/2018

OGGETTO: MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI: REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE "STADIO CALBI" - Affidamento incarico professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii.

L'anno duemiladiciotto (2018), addì _____ () del mese di _____ () nella Residenza Municipale di Cattolica.

TRA

il Comune di Cattolica (C.F. 00343840401) nella persona del Dott. Baldino Gaddi nato a Rimini il 24/07/1965 (C.F. GDDBDN65L24H294H), che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Ufficio Progetti Speciali per effetto della determinazione dirigenziale n. 990 del 20/12/2017 e , quindi, in rappresentanza e per conto del Comune di Cattolica con sede in Piazza Roosevelt n. 5, domiciliato, per la carica, presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del settore,

E

il Geometra Avanzolini Giovanni, nato a Rimini il 01 Maggio 1968, con studio professionale in San Giovanni in Marignano (Rn), Via Colombo 19/c, iscritto all'Albo dei Geometri di Rimini al n. 1022, C.F. VNZGNN68E01H294R e P.I. n. 02180420404, si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO

- che con Determina Dirigenziale n. ____ del _____ esecutiva, si determinava di affidare al **Geom. Giovanni Avanzolini** l'incarico professionale per le prestazioni di

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. e ii. relativamente ai lavori di “ **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO "CALBI".**

PARTE 1 GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

Il Comune di Cattolica (RN) affida al Geom. Giovanni Avanzolini, l'incarico di COORDINATORE PER SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE per la realizzazione dei lavori di seguito descritti:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI: STADIO "CALBI".

Art. 2 - Direttive e prescrizioni generali

Nell'adempimento dell'incarico, il professionista deve porre in essere i mezzi concettuali ed operativi che, in vista dell'opera da realizzare, appaiono idonei ad assicurare quel risultato che il Committente si ripromette dall'esatto e corretto adempimento valutato alla stregua della “diligentia quam” in concreto.

Sarà cura dell'Amministrazione fornire al professionista, di concerto con lo stesso, preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali dovrà attenersi. L'amministrazione si impegna a garantire, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso all'area e ai fabbricati interessati dal progetto, per tutto il corso di espletamento del presente incarico che potrà liberamente servirsi per i sopralluoghi di collaboratori fissi ed occasionali.

PARTE 2 NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Art. 3 – Norme particolari

pag.2

Nell'adempimento dell'incarico il professionista dovrà operare di concerto con il tecnico incaricato della progettazione esecutiva.

L'amministrazione committente si impegna per mezzo del tecnico incaricato della progettazione esecutiva ad informare il professionista riguardo alle scelte tecniche e progettuali ed a fornirgli copia dei relativi elaborati. Si ribadisce, ad ulteriore precisazione dei concetti generali sopra espressi, che in eventuali varianti al progetto esecutivo posto a disposizione del coordinatore per la sicurezza devono tra l'altro essere definiti con precisione tutti i materiali da utilizzarsi ed il relativo uso, affinché il coordinatore per la sicurezza possa adempiere agli obblighi che gli competono.

Inoltre il professionista dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs 81/08 che recita come di seguito:

“1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

(comma così modificato dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'[articolo 100](#), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1](#), e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.

Nell'adempimento dell'incarico il professionista dovrà operare di concerto con il tecnico incaricato della progettazione, e del D.L da nominarsi successivamente con l'approvazione del progetto esecutivo.

L'amministrazione committente si impegna - direttamente o per mezzo del direttore dei lavori incaricato - ad informare il professionista riguardo alle scelte tecniche e progettuali in variante rispetto al progetto elaborato ed a fornirgli copia dei relativi elaborati. Si ribadisce, ad ulteriore precisazione dei concetti generali sopra espressi, che in eventuali varianti al progetto esecutivo posto a disposizione del coordinatore per la sicurezza devono tra l'altro essere definiti con precisione tutti i materiali da utilizzarsi ed il relativo uso, affinché il coordinatore per la sicurezza possa adempiere agli obblighi che gli competono.

Art. 4 - Durata dell'incarico

La prestazione professionale inizierà dalla data del presente atto ed avrà termine quando l'intera opera sarà stata ultimata e sarà stata approvata la contabilità finale dei lavori.

Art. 5 - Onorari - diritti e spese

I compensi spettanti al professionista per onorari, diritti e spese, conseguenti all'adempimento degli obblighi di coordinatore per la sicurezza, saranno calcolati e liquidati unicamente con onorari a percentuale sulla spesa per i soli lavori e sulla base dei minimi previsti dalla Tariffa Professionale dei Geometri vigente al momento dell'affidamento dell'incarico, (L. 02.03.1949 n. 143 e successive integrazioni e modificazioni).

Art. 6 - Modalità di liquidazione e pagamento

I compensi professionali saranno pagati, previa presentazione di regolare fattura, in un'unica soluzione da corrispondersi allorché il professionista avrà consegnato il piano di sicurezza e il fascicolo di manutenzione.

Per le prestazioni relative al presente incarico l'ammontare complessivo presunto

totale degli onorari, compensi discrezionali, diritti e spese, risulta di € 3.843,00 compresi oneri fiscali e contributi diversi così suddiviso:

1. Importo complessivo onorari e spese	€ 3.000,00
2. Contributo cassa previdenziale 5%	€ 150,00

imponibile		€ 3.150,00
3. I.V.A. 22%	€ 693,00

Totale	€ 3.843,00

Art. 7 - Penalità per inosservanza degli obblighi del disciplinare e controversie di ordine tecnico

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 10 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 5 liquidati conformemente a quanto previsto dalla L. 2.3.1949 n° 143 e successivi aggiornamenti.

Art. 8 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 gg. da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite al competente foro del Tribunale di Rimini.

Art. 9 – Piano Anticorruzione ex lege 190/2012

Il professionista incaricato si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto o omissione, finalizzato direttamente e/o indirettamente a turbare o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. Lo stesso si impegna altresì a rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione andrà a costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - Esecutività della convenzione

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista fin dal momento della sottoscrizione, mentre diventerà tale per l'Ente committente soltanto ad avvenuta esecutività dell'atto di conferimento dell'incarico.

ART. 11 - Spese

Le spese relative alla stipula del presente disciplinare (eventuale registrazione, fiscale, imposte, tasse, ecc.) sono a carico del professionista.

ART. 12 - Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

ART. 13 - Penale

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve.

IL PROFESSIONISTA

DIRIGENTE UFFICIO PROGETTI SPECIALI

Dott. Baldino Gaddi